



Ufficio Giudice Sportivo

Decisione n. GSP19065

Data: 14/11/2019

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Segnalazione dell' Ufficio Campionati Hockey Fisg del 29/10/2019 per presunto impiego non consentito di allenatore squalificato all'incontro (14099) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Eishalle Brixen (BZ) il 24/10/2019 tra HC Falcons Brixen Bressanone (189) e HC Merano Pircher (522).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

inflitte alla squadra dell' ().

D) Motivazione:

()

Il Giudice Unico Sportivo

- vista la segnalazione dell' Ufficio Campionati Hockey con la quale si rilevava la presenza in panchina, nella partita del campionato IHL disputatasi in data 24.10.2019 in località Bressanone (BZ) tra le squadre di HC Falcons Brixen Bressanone e HC Merano Pircher, del sig. **ANSOLDI Massimo, in qualità di capo allenatore**, tesserato per la società 522 - Amateursportverein Hockey Club Merano Junior, nonostante lo stesso fosse sottoposto a provvedimento di sospensione da ogni attività agonistico-sportiva in forza della decisione GSP18205 dd.30.04.2019;
- presa visione del foglio di arbitraggio relativo al predetto incontro dal quale emerge l'iscrizione del nominativo del predetto tesserato accanto alla dicitura "allenatore " della squadra ospite;
- esaminate le osservazioni pervenute dalla società H.C. Merano Junior, a nome del dirigente Walter Andriolo, con le quali si contesta la circostanza della presenza del proprio tesserato nella panca dei giocatori o nelle vicinanze della stessa durante tutto il corso della gara;
- lette le dichiarazioni scritte rese, a richiesta dello scrivente, dai sigg. LAZZERI Alex, in qualità di arbitro *referee* dell' incontro e BOSIO Giancarlo, in qualità di supervisore, dalle quali emerge concordemente che **il tesserato Ansoldi Massimo non era presente nella panchina della propria squadra durante la partita**, trovandosi invece posizionato sulle tribune degli spettatori, sul lato opposto rispetto a quello dove sono poste le panche dei giocatori;
- ritenuto, pertanto, che il fatto segnalato debba ritenersi insussistente e che la presenza del predetto tesserato sulla panchina della squadra ospite sia stata meramente dedotta dall' ufficio segnalante sulla base di un dato documentale (il nominativo dell' Ansoldi Massimo) erroneamente inserito sul foglio di gara dal marcatore ufficiale della partita;
- accertata, di conseguenza, l'infondatezza della segnalazione pervenuta a questo Giudice Sportivo, nonché l' assenza di violazione disciplinare addebitabile al tesserato Massimo ANSOLDI;
- ciò premesso, il Giudice Unico Sportivo

dispone

l' **archiviazione** della segnalazione di cui in narrativa;



dispone

trasmettersi il presente provvedimento all' Ufficio Campionati Hockey F.I.S.G., alla società H.C. Merano Junior ed alla società H.C. Falcons Bressanone

E) Spese di procedura addebitate:

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi